

Approvato con Delibera C.C. n. 33 del 21 luglio 2006
Modificato ed integrato con delibera C.C. N 72 del 29 novembre 2006

COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria



REGOLAMENTO

DEFINIZIONE

AGEVOLATA

TRIBUTI COMUNALI

Finalità

- 1) L' Amministrazione Comunale di Polistena con il presente Regolamento, pur non rinunciando al principio di salvaguardare i diritti di quei cittadini che pagano regolarmente le imposte e le tasse, dimostrando in tal modo encomiabile senso civico, intende offrire una ulteriore, ultima, possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva agli evasori, totali e/o parziali, dei tributi e delle imposte di competenza del Comune.

- 2) Il presente Regolamento, in ossequio a tali principi, si ispira a mantenere il giusto equilibrio e la distinzione necessaria nei confronti di coloro che hanno compiuto il loro dovere di contribuenti, applicando, invece, una sia pur ridotta sanzione e il pagamento degli interessi per quei contribuenti che intendono, sia pur tardivamente, sanare la propria condizione.

- 3) Resta fermo il principio che verranno utilizzate tutte le disposizioni di legge e /o di Regolamento, nessuna esclusa, nei confronti di coloro che pur in presenza delle opportunità previste dal presente Regolamento dovessero rinunciarvi perseverando nel loro stato di evasori.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

- 1.1 - Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Polistena in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, nonché dei ruoli pregressi relativi alla riscossione coattiva di dette entrate tributarie e delle sanzioni amministrative di cui al dlgs n.285 del 1992 e delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
- 1.2. - Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
- i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
 - i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
 - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma.

CAPO II DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI COMUNALI

Art. 2 Imposta Comunale sugli Immobili

- 2.1. - Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall' art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del dlgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005 e retro con il versamento della sola imposta, con esclusione degli interessi e della sanzione prevista dall'art.14 del dlgs 504 del 1992. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari di cui sopra con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

2.1-bis – In deroga a quanto previsto al precedente comma, limitatamente all'imposta relativa all'anno 2001 il contribuente può usufruire della definizione agevolata, nei tempi e con le modalità di cui al presente Regolamento, anche in presenza di avviso di accertamento.

2.2 – I proprietari di aree fabbricabili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998 e dall' art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998, ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005 e retro usufruendo delle seguenti agevolazioni:

- Fermo restando la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili di cui alla delibera G.M. n. 197 del 15.07.2003, la predetta base imponibile cui applicare l'imposta dovuta è ridotta nei valori e per le tipologie qui di seguito elencate:

Riduzione della base imponibile del 25% (venticinque per cento), in mancanza dello strumento urbanistico di attuazione e/o progetto attuativo convenzionato, ove previsti dalle norme urbanistiche di P.R.G. quale necessario presupposto per l'edificazione;

Riduzione della base imponibile del 15% (quindici per cento), sulla base imponibile in mancanza del lotto minimo di intervento ove previsto dallo strumento urbanistico quale necessario presupposto per l'edificazione;

Le suddette riduzioni non sono tra loro cumulabili. Sono esclusi gli interessi e le sanzioni.

Limitatamente ai tributi dovuti per gli anni 2001 e 2002, la definizione agevolata comporta una ulteriore riduzione del 25% sulla base imponibile, cumulabile con le precedenti.

2.3 - I proprietari di appartamenti adibiti ad abitazione principale propria o di congiunti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998 ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005 e retro usufruendo delle seguenti agevolazioni: Riduzione della base imponibile del 15% (quindicipercento), limitatamente al periodo in cui venga dimostrato il fatto che dà luogo all'agevolazione, con esclusione degli interessi e delle sanzioni;

2.4 - I proprietari di appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo con contratto registrato, che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall' art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998 ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005 e retro usufruendo delle seguenti agevolazioni: Riduzione della base imponibile del 10% (diecipercento) limitatamente al periodo in cui venga dimostrato il fatto che dà luogo all'agevolazione, con esclusione degli interessi e delle sanzioni;

2.5 - I proprietari di appartamenti nei quali abiti stabilmente una persona disabile cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento prevista dalla Legge n. 18/1980, che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall' art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998 ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005 e retro usufruendo delle seguenti agevolazioni: Riduzione della base imponibile del 30% (trentapercento), limitatamente al

periodo in cui venga dimostrato il fatto che dà luogo all'agevolazione, con esclusione degli interessi e delle sanzioni. L'agevolazione non è cumulabile con quella prevista al comma 2.3.

Art. 3

Imposta comunale sulla pubblicità

- 3.1. - I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2003 e 2004 con il versamento dell'imposta pura, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
- 3.2 - Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2004 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del dlgs n. 507 del 1993.

Art. 4

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- 4.1 - I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiore, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari nel seguente modo:
- Per le annualità 2005, 2004 e 2003, mediante il versamento della tassa, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
 - Per le annualità 2002 e 2001 mediante il versamento dell'80% della tassa, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
 - Per l'annualità 2000 mediante il versamento del 30% della tassa, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

4.1-bis – In deroga a quanto previsto al precedente comma, limitatamente all'imposta relativa all'anno 2001 il contribuente può usufruire della definizione agevolata, nei tempi e con le modalità di cui al presente Regolamento, anche in presenza di avviso di accertamento.

Art. 5

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

- 5.1 - I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero

hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2002, 2003 e 2004 con il versamento della sola tassa, con esclusione di interessi e sanzioni.

5.2 - Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2004 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993.

Art. 6

Presentazione istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP

6.1 - Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Polistena, a pena di decadenza, entro il **30 giugno 2007**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:

- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
- l'indicazione delle somme versate;
- nei casi di cui all'art. 2.2: dichiarazione asseverata da un Tecnico, ovvero dichiarazione dell'Ufficio Tecnico comunale, in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti;
- nei casi di cui all'art. 2.3: situazione di famiglia rilasciata dall'Ufficio anagrafe (non sono ammessi equipollenti), dalla quale risulti la circostanza che dà luogo all'agevolazione;
- nei casi di cui all'art. 2.4: copia autenticata del contratto, con estremi della registrazione;
- nei casi di cui all'art. 2.5: copia provvedimento di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ovvero copia del relativo libretto INPS; situazione di famiglia;
- gli estremi del versamento eseguito.

6.2 - L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- Relativamente alla Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- Relativamente alla Tarsu: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
- Relativamente alla Tosap: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

CAPO III
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Art. 7

Atti non divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP ed ICIAP

- 7.1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed ICIAP, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, non sono ancora divenuti definitivi, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura e degli interessi applicati nell'atto impositivo ridotti alla metà, con esclusione della sola sanzione amministrativa tributaria.
- 7.2. Gli atti non divenuti definitivi per effetto di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie rientrano nella disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di cui al successivo articolo 10.

Art. 8

Atti divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP ed ICIAP

- 8.1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed ICIAP, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, sono divenuti definitivi (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento o la riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, degli interessi applicati nell'atto impositivo nella misura intera, con esclusione della sanzione amministrativa tributaria.
- 8.2. Gli atti indicati al comma 1) divenuti definitivi, per i quali sono state attivate le procedure coattive di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639, possono essere definiti con il versamento: dell'imposta pura, degli interessi applicati nell'atto impositivo, nonché delle somme già sostenute per l'attivazione della procedura ingiuntiva.

Art. 9

Presentazione istanza per definizione agevolata degli atti impositivi

- 9.1. Ai fini di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Polistena, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2007, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
- 9.2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

CAPO IV
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Art. 10

Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani, e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed ICIAP

- 10.1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi e aree pubbliche, la tassa sui rifiuti solidi urbani ed ICIAP, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell'80% dell'imposta pura, con l'esclusione della sanzione amministrativa tributaria applicata e degli ulteriori interessi.
- 10.2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Polistena, a pena di decadenza, entro il **30 giugno 2007**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente.
- 10.3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.
- 10.4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è sospeso per la durata di un anno, o di due anni se si tratta di tassa sui rifiuti solidi urbani, detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
- 10.5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
- 10.6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Art. 11

Definizione agevolata dei ruoli pregressi

- 11.1. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva, per le quali non sia intervenuto il pagamento entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, relative agli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, agli avvisi di liquidazione ed agli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed ICIAP, nonché per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 285/92. La definizione agevolata si definisce mediante il versamento, entro il **30 settembre 2007**, di un importo pari all'80% di quello iscritto a ruolo e non pagato, nonché delle eventuali somme dovute ai concessionari a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate dagli stessi e dell'aggio spettante al Concessionario.

- 11.2. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente, per le somme iscritte nei ruoli per la riscossione a tutto il 31 dicembre 2005, consegnati entro la data di approvazione del presente regolamento e non pagate, relative alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. La definizione agevolata si effettua mediante il versamento, entro il **30 settembre 2007**, della imposta pura, comprensiva delle maggiorazioni e dell'addizionale provinciale, nonché delle eventuali somme dovute ai concessionari a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate dagli stessi, con esclusione degli interessi e delle sanzioni dovute al comune.
- 11.3. Relativamente ai ruoli resi esecutivi e consegnati antecedentemente alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio comunale, i debitori dal 15 agosto 2006 possono sottoscrivere, presso il concessionario, apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1 e 2. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio, *a carico del contribuente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.*

CAPO V
MODALITÀ DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE,
RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITÀ, EFFICACIA

Art. 12

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

12.1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, calcolate con le modalità di cui al presente regolamento, entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'istanza, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune, il cui attestato va allegato all'istanza di definizione agevolata, ovvero, per i ruoli pregressi, mediante versamento da eseguirsi al Concessionario.

12.2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute, per singolo tributo, sia compreso tra euro 300,00 ed euro 5.000,00 il versamento può essere eseguito in massimo 12 rate mensili di pari importo; per importi superiori ad euro 5.000,00, il versamento può essere eseguito in massimo 36 rate mensili di pari importo. La dilazione comporta l'applicazione degli interessi nella misura del 4 per cento. In ogni caso, la prima rata non potrà essere inferiore al 25% dell'importo complessivo dovuto. La definizione agevolata s'intende perfezionata con il pagamento dell'intero dovuto. La dilazione non si applica alla definizione agevolata dei ruoli pregressi, per la quale è necessario il versamento in unica soluzione entro il termine perentorio stabilito al precedente articolo.

- 12.3. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
- 12.4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 13

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

13.1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 14

Entrata in vigore, pubblicità ed attuazione del presente regolamento

14.1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione;

14.2 Il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto a darvi adeguata pubblicità, a mezzo pubblici manifesti e sul sito internet del Comune, a predisporre la modulistica e ad adottare i necessari atti per la migliore organizzazione dell'Ufficio Tributi.

14.3 Le domande di definizione agevolata presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento, introdotte con delibera C.C. n. del 29 novembre 2006, sono regolate in base al testo originario del Regolamento.